



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

13 OTT 2014 N. **1828** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

fino al **28 OTT 2014**

Li **13 OTT 2014**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. **83** del **13 OTT 2014**

OGGETTO: D.T.G. + 1 c/Comune di Castellana Grotte. Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che

- e' stato notificato a questo Ente in data 08/07/2014, assunto al protocollo generale in pari data al n. 16696, l'atto di appello ad istanza D.T.G. + 1, rappresentati e difesi dall'avv. Cosimo Miccoli, del Foro di Taranto, per la riforma della sentenza n.. 47/2013 del Tribunale di Taranto sez. dist. di Ginosa. Udienza indicata 15/12/2014, che reca le seguenti conclusioni:
 - 1) *accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del Comune di Castellana Grotte, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella causazione dei danni verificatisi nella proprietà dei sigg., in località Zirifico, consistenti in a) nella distruzione in più parti del muretto a secco; b) nell'erosione del terreno sottostante il predetto muretto che lo ha indebolito; nell'erosione ed asportazione di terreno di proprietà degli attori, usurpandone la superficie; nell'irregolare deflusso delle acque meteoriche, stante l'avvenuta modifica dello stato dei luoghi, che tracimano il terreno di proprietà;*
 - 2) *per, l'effetto, condannare il Comune di Castellana Grotte, in persona del legale rappresentante p. al pagamento in favore degli attori della somma di € 24.725,00, per come accertata dal CTU nell'istruttoria del giudizio di primo grado, o quella che risulterà provata dall'istruttoria, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi dalla messa in mora sino all'effettivo soddisfo;*
 - 3) *condannare il medesimo Ente convenuto al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, con anche il 15% di spese generali di studio, oltre Cap ed*

Iva come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatorio."

RAVVISATA la necessità di costituirsi nel giudizio avanti alla Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, per la difesa di questo Ente, atteso anche che il giudizio di primo grado si è risolto con il rigetto delle pretese di controparte.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Adele Staffieri, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via S. Francesco, n. 18.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l.g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *"Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere"* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *....la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1, 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)" . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: "La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune....."*;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di costituirsi nel giudizio promosso avanti alla Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con atto di appello notificato in data 08/07/2014, prot. gen. 16696 in pari data, ad istanza D.T.G. + 1, rappresentati e difesi dall'avv. Cosimo Miccoli, del Foro di Taranto, per la riforma della sentenza n.. 47/2013 del Tribunale di Taranto sez. dist. di Ginosà. Udienza indicata 15/12/2014;
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Adele Staffieri, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via S. Francesco n. 18;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)


